

La prima proposta del nuovo regolamento “de minimis”

I. La modernizzazione degli aiuti di Stato e il regolamento “de minimis”

La crisi economica e finanziaria ha confermato l'importanza del controllo degli aiuti di Stato per tutelare l'integrità del mercato unico e sostenere la ripresa. L'8 maggio 2012 la Commissione ha adottato la comunicazione sulla modernizzazione degli aiuti di Stato, delineando gli obiettivi di un'ambiziosa riforma del controllo degli aiuti di Stato. Tale riforma intende contribuire al vasto programma dell'UE per rilanciare la crescita e, al contempo, assistere gli Stati membri nei loro sforzi di consolidamento di bilancio. In tale ambito, la politica degli aiuti di Stato dovrà agevolare l'introduzione di aiuti ben concepiti, che mirano a carenze del mercato e a obiettivi di interesse comune europeo (“aiuti buoni”). Inoltre, la Commissione intende concentrare l'applicazione delle norme sui casi che hanno il maggiore impatto sul mercato interno, semplificare le norme e accelerare il processo decisionale.

La revisione del regolamento “de minimis” (regolamento (CE) n. 1998/2006) rientra in questa logica di definizione di priorità e rappresenta quindi una componente importante dell'iniziativa di modernizzazione degli aiuti di Stato. Secondo il regolamento “de minimis”, le misure di aiuto al di sotto di un determinato massimale non costituiscono aiuti di Stato, in quanto si ritiene che non abbiano alcun impatto sulla concorrenza e sugli scambi nel mercato interno. Pertanto tali misure non devono essere notificate preventivamente alla Commissione. Il regolamento ha notevolmente semplificato il trattamento delle misure di aiuto di entità ridotta, contribuendo a una maggiore certezza del diritto per le autorità che concedono gli aiuti e per i beneficiari.

Il regolamento “de minimis” deve trovare il giusto equilibrio tra l'obiettivo di semplificazione, da un lato, e la necessità di evitare distorsioni della concorrenza nel mercato interno e di promuovere l'efficienza della spesa pubblica, dall'altro. Allo stesso tempo, il regolamento deve rimanere entro i suoi confini giuridici, limitandosi cioè a disciplinare misure che non hanno alcun effetto sugli scambi e sulla concorrenza. Alla luce di questi vincoli giuridici, il principale strumento di cui dispone la Commissione per agevolare misure ben concepite e mirate dovrà essere il regolamento generale di esenzione per categoria.

II. Revisione del regolamento de minimis

1. Consultazione pubblica

Al fine di preparare la revisione del regolamento “de minimis”, la Commissione ha svolto un'ampia consultazione, alla quale hanno partecipato 100 portatori di interessi, e ha elaborato una prima proposta sulla base delle utili indicazioni emerse dalle risposte. Mentre alcuni Stati membri e autorità pubbliche hanno inviato dati particolarmente dettagliati, numerosi altri hanno risposto senza inviare dati completi o non inviandone affatto. Dodici Stati membri non hanno affatto risposto al questionario. La Commissione è consapevole del fatto che la mancanza di dati attendibili per un buon numero di Stati membri significa che le informazioni di cui dispone risultano parziali e incomplete; esorta, quindi, ulteriormente gli Stati membri, le autorità pubbliche e i portatori di interesse a trasmettere le informazioni disponibili nell'ambito delle prossime consultazioni pubbliche. La

Commissione ha constatato inoltre che vi sono opinioni divergenti sull'opportunità o meno di aumentare il massimale.

2. Il massimale

Ai sensi dell'attuale regolamento "de minimis", il massimale è fissato a 200000 EUR per impresa nell'arco di tre esercizi finanziari.

In base all'esperienza della Commissione e ai dati raccolti finora nel quadro della revisione, compreso nella consultazione pubblica della scorsa estate, non vi sono indicazioni secondo cui un massimale più elevato sia giustificato.

Dalle informazioni in possesso della Commissione risulta che la maggior parte dei beneficiari riceve importi di aiuti relativamente ridotti e che probabilmente la stragrande maggioranza di essi non esaurisce il massimale. Allo stesso tempo, un aumento consistente del massimale comporterebbe diverse difficoltà. Innanzitutto, non sarebbe più possibile escludere del tutto un'incidenza sugli scambi e sulla concorrenza e potrebbero sorgere rischi giuridici. Inoltre, un uso più esteso degli aiuti "de minimis" e i suoi effetti aggregati potrebbero comportare problemi, soprattutto in un periodo di crisi economica, in cui si registrano grosse disparità di bilancio tra gli Stati membri. La Commissione ha valutato gli importi limitati di aiuti concessi nell'ambito del quadro temporaneo (500000 EUR di aiuti compatibili) e la maggiore flessibilità che questo strumento ha offerto agli Stati membri durante la crisi finanziaria. Questa valutazione ha dimostrato che anche aiuti limitati per singola impresa possono significare importi cumulativi potenzialmente ingenti, nonché una distribuzione fortemente squilibrata degli importi globali concessi. Pertanto, è necessario contenere l'effetto cumulativo degli aiuti "de minimis". Un aumento significativo sarebbe inoltre in contrasto con l'obiettivo, previsto dalla modernizzazione degli aiuti di Stato, di utilizzare le scarse risorse in modo efficiente a favore di aiuti "buoni", che contribuiscano agli obiettivi di Europa 2020.

Anche se un aumento del massimale "de minimis" non sembra opportuno allo stadio attuale, la Commissione valuterà ulteriormente la questione nel processo di revisione che comprenderà una valutazione d'impatto.

3. Altre modifiche proposte

Nell'ambito dell'attuale regolamento "de minimis", gli Stati membri possono scegliere se adottare un registro centrale che contenga tutte le misure "de minimis" o un sistema di dichiarazioni, interamente basato sulle informazioni trasmesse dalle imprese. L'attuale sistema di controllo presenta gravi lacune dovute alla mancanza di una visione d'insieme sugli aiuti "de minimis" erogati in uno Stato membro, soprattutto perché le autorità che concedono gli aiuti non dispongono di risorse sufficienti per verificare che il massimale sia rispettato. Inoltre, per la Commissione è più difficile fissare il massimale adeguato e le relative condizioni senza disporre di dati adeguati, in quanto questi sono essenziali per valutare il potenziale effetto distorsivo delle misure "de minimis". In particolare, per valutare l'impatto cumulativo degli aiuti "de minimis" è fondamentale disporre di dati aggregati. La Commissione ritiene quindi che un registro degli aiuti "de minimis" sia uno strumento indispensabile per garantire che nessun aiuto "de minimis" abbia un'incidenza sulla concorrenza. La Commissione prevede che il registro sia istituito attraverso un processo graduale e ha concesso agli Stati membri un ampio periodo transitorio a tal fine.

Inoltre, per assecondare le ripetute richieste dei portatori di interessi, la proposta chiarisce e semplifica in misura sostanziale le norme riducendo quindi considerevolmente l'onere amministrativo per le misure di aiuto di entità ridotta. Pertanto, anche senza modificare il massimale, il nuovo regolamento "de minimis" contribuirà all'obiettivo di chiarificazione e semplificazione. Ad esempio:

- la proposta introduce una disposizione su una soglia di sicurezza (safe-harbour) per i prestiti al di sotto di 1 milione di euro con una durata fino a cinque anni, per i quali non è necessario calcolare l'equivalente sovvenzione lordo sulla base del tasso di riferimento applicabile;
- la proposta utilizza criteri di facile valutazione per la definizione di "imprese in difficoltà", che devono rimanere escluse dal campo di applicazione del regolamento "de minimis";
- in linea con lo specifico regolamento "de minimis" per le imprese che forniscono servizi di interesse economico generale (SIEG) adottato nel 2012, la norma che prevedeva un massimale ridotto per il trasporto su strada di passeggeri è stata stralciata, in quanto questo settore non è più caratterizzato da piccole imprese.

4. Verso il nuovo regolamento "de minimis"

Dopo essere stata discussa con gli Stati membri nella riunione del comitato consultivo, la proposta sarà sottoposta a una consultazione pubblica aperta fino al 23 maggio 2013. Come prevede la base giuridica del regolamento "de minimis", la Commissione elaborerà una seconda proposta da pubblicare nella Gazzetta ufficiale, la quale sarà nuovamente discussa con gli Stati membri in occasione del comitato consultivo e sottoposta a consultazione pubblica. Il nuovo regolamento dovrebbe essere adottato alla fine del 2013.